

PIGNORAMENTO E OPPOSIZIONE DI TERZO

Tribunale Bari 07 aprile 2011 n. 1266

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Bari, seconda sezione

civile, dott. Achille Bianchi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11830/2006 R.G.

Aff. Cont, riservata all'udienza del giorno 27 ottobre 2010

e vertente

TRA

L. B.,

OPPONENTE CONTRO CCC Italia s.r.l. (oggi AAA s.r.l.)

OPPOSTA NONCHÈ

BBB s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore,

LITISCONSORTE NECESSARIO

OGGETTO

Opposizione di terzo ex art.619 c.p.c..

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti chiedono e concludono: come da foglio di precisazione delle conclusioni.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione notificato il 10/11/2006 . L. B. premesso che: -l'ufficiale giudiziario, in data 31/1/2006, ad istanza della CCC Italia s.r.l. aveva sottoposto a pignoramento presso la BBB s.r.l. con conseguente iscrizione della procedura esecutiva, beni mobili consistenti in macchine per ufficio di sua esclusiva proprietà in quanto acquistate il 20/6/2005, giusta attestazione di vendita dell'Ufficiale di riscossione, in occasione dell'incanto svolto nella procedura esecutiva n.3321/05, su istanza della Sesit Puglia s.p.a. quale creditrice procedente nei confronti della stessa BBB s.r.l.; -confermata dal G.E. nel processo esecutivo la sospensione dell'esecuzione con ordinanza del 26-27/10/2006, venivano concessi i termini per l'introduzione del Giudizio di merito - chiedeva dichiararsi la nullità ed inefficacia del pignoramento, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio la s.r.l. AAA (già CCC Italia), con comparsa del 10/1/2007 deducendo di aver sottoposto ad esecuzione beni rinvenuti nella sede della debitrice. Aggiungeva che nulla era stato eccetto in merito alla proprietà dei beni in sede di pignoramento da parte del dipendente presente in loco che veniva

nominato custode e che l'appartenenza al terzo era sfornita di prove, chiedendo, pertanto rigettarsi l'opposizione, con vittoria di spese.

Si costituiva altresì in giudizio la BBB s.r.l., aderendo all'opposizione, della quale invocava l'accoglimento, con vittoria di spese.

Dopo lo scambio di memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., la causa veniva interrotta per l'intervenuto fallimento della BBB s.r.l. e successivamente riassunta ad iniziativa della L. con ricorso del 3/8/2007. Quindi è stata rimessa al merito e riservata per la decisione, sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti all'udienza del 27/10/2010, con concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione va rigettata perché infondata.

Va osservato in diritto che l'opposizione di terzo all'esecuzione, a norma dell'art.619 c.p.c., è azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantum di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell'azienda dello stesso, mediante la prova della proprietà dell'opponente e la correlativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione.

Tale prova deve essere fornita nel rispetto dei limiti fissati dall'art.621 c.p.c., che mira ad impedire situazioni fraudolenti in danno del creditore, in virtù del quale il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Incombe pertanto all'opponente l'onere della prova dell'acquisto dei beni pignorati con atto avente data certa anteriore al pignoramento, nonché dell'affidamento degli stessi al debitore a titolo diverso dalla proprietà (cfr. Cass. n.14873/2000; id. 352/'99; id. n.4222/'98).

Di contro, nel caso di comunanza di abitazione o di coincidenza della sede aziendale del debitore e del terzo, questi deve fornire esclusivamente la prova della proprietà, con i limiti innanzi richiamati.

Nel caso di specie, risulta dagli atti che la AAA s.r.l. (già CCC Italia), in forza di titolo esecutivo, ha sottoposto a pignoramento mobiliare le macchine per ufficio descritte nel verbale del 3 1/1/2006, rinvenute nella sede della debitrice, ubicata in Bari, in via B. R..

Dalla dichiarazione resa dalla stessa BBB è emerso che la società ha sede legale nel luogo in cui è stato eseguito il pignoramento e, data la natura dei beni (computer e macchine per ufficio) è evidente che gli stessi risultano utilizzati per l'attività svolta dalla stessa.

L'opponente L., risiede in luogo diverso da quello del pignoramento, afferma e sostiene di documentare di aver acquistato i beni in sede di vendita all'incanto di diversa procedura esecutiva. Non documenta, però, in alcun modo le ragioni per le quali gli stessi si trovassero ancora presso la Sede sociale della debitrice, ad oltre sei mesi da tale aggiudicazione e soprattutto non è in grado di documentare a quale titolo gli stessi fossero stati lasciati presso la Sede della BBB s.r.l. in affidamento. Non può, infatti ritenersi sufficiente alla dimostrazione in questione, indispensabile per la Giurisprudenza costante già richiamata, come si è già detto, la generica affermazione di parte opponente "Beni... rimasti presso al sede della S.E. T. s.r.l. unicamente perché P. era ancora disponibile, al momento, l'ufficio dove avrebbe dovuto sistemarli".

La dimostrazione del diritto di proprietà peraltro (che comunque non potrebbe ritenersi sufficiente a fondare l'opposizione) ha dei margini di rilevante incertezza e deve ritenersi insufficiente, almeno per la maggior parte dei beni, data la mancata dimostrazione con elementi certi (numeri di serie, di matricola, indicazione di segni distintivi etc.) della perfetta identità dei beni descritti in maniera piuttosto dettagliata in sede di verbale di

pignoramento con quelli descritti in modo del tutto generico nel verbale di aggiudicazione. A titolo di esempio, fra gli altri, non può infatti esservi certezza in relazione alla identità fra la "fotocopiatrice marca Toshiba studio 2060" del verbale di pignoramento del 3 1/1/2006 e la "fotocopiatrice Toshiba con mobiletto in legno" del verbale di aggiudicazione in terzo incanto del 20/6/2005. Inoltre vi sono degli ulteriori beni indicati nel pignoramento (ad es. "1 fotocopiatrice MITA DC-2556") che non si rinvergono di certo nel documento di vendita e che non si accostano neppure per approssimazione a taluno dei beni in esso indicati.

Pertanto a fronte di una prova inesistente in parte, e comunque incerta e parziale della proprietà dei beni, nonché di una prova del tutto mancante delle ragioni e del titolo dell'affidamento, l'opposizione deve essere respinta.

Conforta tale conclusione anche la mancata segnalazione dell'appartenenza dei beni a terzi al pubblico ufficiale che procedeva al pignoramento.

Per tali ragioni l'opposizione va rigettata e le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della soccombente L., mentre non deve statuirsi sulle spese nei confronti della curatela della BBB s.r.l. non costituitasi in giudizio dopo il ricorso in riassunzione da parte della L..

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 10/11/2006 da L. B. nei confronti della CCC Italia (oggi AAA) s.r.l. e della BBB s.r.l., così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna L. B., al rimborso delle spese processuali in favore della AAA s.r.l., liquidate in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro.1,000,00 per diritti) oltre spese generali, iva e cpa come per legge.